

Pubblicato il 31/07/2020

N. 04556/2020 REG.PROV.CAU.
N. 05328/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 5328 del 2020,
proposto da

Fiumicino Tributi S.p.A. in proprio e quale mandataria Rti con Maggioli S.p.A.
e Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Pierluigi Piselli, con domicilio eletto
presso lo studio Piselli & Partners Studio in Roma, via Giuseppe Mercalli
n.13.

contro

Sapidata S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata
e difesa dagli avvocati Paolo Di Loreto e Edoardo Mensitieri, con domicilio
digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio
Giovanni Bonaccio in Roma, Piazzale Clodio 56.

nei confronti

Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio
digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo

studio in Roma, via di Ripetta 142;

Comune di Fiumicino, non costituito in giudizio.

*per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
(Sezione Seconda) n. 06642/2020, resa tra le parti.*

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Poste Italiane S.p.A. e di Sapidata S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2020, tenuta ai sensi dell'art. 84, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Bonanni per delega dell'avvocato Pierluigi Piselli, Edoardo Mensitieri, Giuseppe Franco Ferrari, partecipanti alla discussione da remoto.

Considerato che l'oggettiva mancanza di proporzionate e adeguate risorse umane ed organizzative, in una con l'inderogabile esigenza di tempestivamente rispondere alla restante domanda di giustizia (anche di quella regolata da altri riti processuali accelerati) sono d'ostacolo, alla luce degli artt. 3, 97, 24, 111 e 113 Cost., a procedere nel caso in esame con il rito previsto "di norma" dall'art. 4 del d.-l. n. 76 del 2020;

considerato che comunque l'appello involge significative questioni, processuali e di merito, richiedenti ulteriori approfondimenti e confronti tra le parti nel rispetto del principio di parità delle armi tra le parti in relazione

all'adeguatezza dei termini per contraddire riguardo a una decisione nel merito;

considerato inoltre che l'odierna udienza è nell'immediatezza del periodo di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742;

ritenuto che tutte le esposte ragioni rendono non ragionevole che la presente controversia, anche in termini di qualità della risposta di giustizia e di rispetto del diritto di difesa, sia decisa passando senz'altro dalla domandata decisione cautelare alla valutazione di merito mediante sentenza in forma semplificata;

ritenuto che, fermo il necessario approfondimento in sede di merito, l'appello sia, allo stato, assistito da *fumus boni iuris*;

ritenuto che le ragioni dell'appellata, ricorrente in primo grado, siano adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell'udienza di merito di cui al dispositivo;

ritenuta la sussistenza di giusti motivi di compensazione delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 5328/2020) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2020, tenuta ai sensi dell'art. 84, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.27 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Giuseppina Luciana Barreca

IL PRESIDENTE

Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO